



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. V.G. n. 2063/2017

ORDINANZA

Il Giudice

a scioglimento della riserva di cui all'udienza in data 30 gennaio 2018;
viste le istanze delle parti;

Osserva

In data 7 aprile 2017 U.I.s.s. 2 rappresentava al Tribunale che, una volta emessa la sentenza n. [redacted] che affidava il figlio minore [redacted] in via esclusiva al padre e che stabiliva la temporanea collocazione dello stesso presso la comunità [redacted] - le statuizioni della stessa relativa al regime di affidamento e collocazione del bambino non erano state osservate.

Con successivo provvedimento del 14 aprile 2017 il Giudice convocava i Servizi Sociali, il [redacted] e la [redacted] all'udienza del 20 aprile 2017, nel corso della quale [redacted] riferiva di aver contattato i Servizi Sociali subito dopo l'emissione della predetta sentenza, chiedendo agli stessi un supporto nella gestione del trasferimento del figlio [redacted] presso la comunità [redacted]. Precisava, inoltre, che durante un successivo incontro, i Servizi Sociali gli avrebbero riferito che se avesse fatto ricorso alla forza pubblica per l'attuazione di tale provvedimento il figlio avrebbe potuto percepire tale intervento come una punizione, rendendo così più difficoltoso l'operato dei servizi stessi (cfr. Verbale Udienza 20 aprile 2017).

Con comparsa del 26 giugno 2017 il Trevisan precisava che nel frattempo la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'impugnazione e la richiesta di sospensione proposte da [redacted] avverso la sentenza n. [redacted] e che, pur all'esito del processo di secondo grado, la madre dimostrava di

non voler adempiere alle statuizioni del Tribunale relative all'affidamento del minore [REDACTED] pertanto, lo stesso chiedeva che il Tribunale provvedesse a determinare le modalità di attuazione della sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Treviso.

Con comparsa del 26 giugno 2017 la [REDACTED] eccepiva l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di *petitum* e di *causa petendi*, nonché la mancanza di interesse ad agire in capo all'U.I.s.s. n. 2, chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Quanto alla domanda di [REDACTED] deve essere condiviso quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. [REDACTED] la quale precisava che *"la pronuncia che rimette al genitore affidatario esclusivo del minore l'attuazione del provvedimento è necessitata dalla pronuncia medesima; egli ben potrà ricorrere all'ausilio del Giudice Tutelare e dei Servizi Sociali laddove il dictum non riceva spontaneo adempimento"*.

Inoltre, all'udienza del 30 gennaio 2018, il [REDACTED] chiedeva nomina di CTU al fine di ottenere l'esecuzione diretta del provvedimento. Riteneva, poi, che il Giudice Tutelare possa essere ritenuto competente ex art. 612 c.p.c.

[REDACTED] dichiarava, sottoscrivendolo, *"di non voler adempiere a quanto disposto dai provvedimenti, non essendo in grado"*.

Non può essere condiviso il richiamo effettuato dal Trevisan alla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 03/11/2000, n. 14360). Infatti, tale pronuncia statuisce che: *"Va altresì esclusa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 337 cod. civile."*

Detta norma stabilisce che il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.

Essa, pur essendo collocata dopo una serie di disposizioni concernenti provvedimenti del tribunale per i minorenni limitativi o ablativi della potestà genitoriale, data l'ampiezza della sua formulazione non può essere interpretata restrittivamente come attributiva al giudice tutelare di un potere di vigilanza circoscritto soltanto ai provvedimenti emessi dal menzionato tribunale.

Tale potere riguarda anche l'osservanza dei provvedimenti adottati in sede di separazione tra i coniugi circa l'affidamento dei figli minori, e il suo esercizio necessariamente presuppone



l'interpretazione delle condizioni o clausole che disciplinano la separazione giudiziale o consensuale (cfr. Cass., n. 7957 del 1990, in motivazione). Esso, tuttavia, non può essere esteso fino ad attribuire al giudice tutelare poteri decisori, che non siano soltanto applicativi delle condizioni della separazione, o statuizioni di tipo modificativo delle suddette condizioni o clausole, competenza - questa - spettante al tribunale ordinario, ovvero, quando si tratti d'incidere in via ablativa o limitativa della potestà genitoriale, al tribunale per i minorenni (Cass., 13 dicembre 1985, n. 6306).

Dal punto di vista dell'inquadramento della fattispecie, la soluzione prospettata da parte della dottrina e da taluna giurisprudenza isolata, che non si ritiene di condividere, osserva come l'attuazione coattiva dei provvedimenti assunti in merito all'affidamento dei minori debba essere affidata al giudice tutelare; tale considerazione è stata avversata da parte della giurisprudenza di legittimità, che propende per l'applicazione della tutela giurisdizionale esecutiva nelle forme previste dal codice di rito.


In particolare, l'orientamento è volto a ritenere che la tutela esecutiva invocabile per la realizzazione coattiva di quanto disposto con i provvedimenti assunti sull'affidamento dei minori (ossia per l'esecuzione diretta di un obbligo di fare) sia quella prevista dall'art. 612 c.p.c. Ciò in considerazione del fatto che il giudice dell'esecuzione può dettare le prescrizioni più idonee a salvaguardare la posizione del minore.

L'organo deputato a dare attuazione a tale forma di esecuzione, deve essere pertanto individuato nella stessa autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento del quale si chiede l'esecuzione stessa, ossia, nel presente caso, il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, da adire mediante ricorso diretto a chiedere l'esecuzione del decreto emesso il 7 febbraio 2017 e confermato dalla Corte d'Appello. Peraltro, tale forma di esecuzione, dovrà essere attuata mediante ordine impartito all'ufficiale giudiziario, il quale potrà avvalersi per l'esecuzione stessa della forza pubblica ovvero dei Servizi Sociali. Non è, invece, condivisibile la prospettazione di demandare a un Consulente Tecnico l'attuazione coattiva diretta del provvedimento, non rientrando nei compiti di tale figura professionale quelli sopra indicati.

In disparte ogni ulteriore valutazione demandata ad altra autorità ed alla iniziativa di parte inerente la possibilità che il comportamento della Rizzato integri gli estremi di fattispecie di reato, il presente fascicolo viene trasmesso al Pubblico Ministero Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, affinché assuma ogni valutazione ritenuta opportuna in relazione alla responsabilità genitoriale delle parti.

Si comunichi alle parti e si manda alla cancelleria per trasmissione di copia degli atti del procedimento al Pubblico Ministero Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Treviso, 31 gennaio 2018


Il Giudice
Dott. Alberto Barbazza

Deposito in cancelleria

N. 1121/18

Il Cancelliere